



COMUNE DI SARNO

Provincia di Salerno

Piazza IV Novembre

84087 – Sarno (SA)

Tel. 081 8007111 0818007284

Fax Ufficio 081 967669

pec: protocollo.generale@pec.comunesarno.it

protezionecivilesarno@pec.it

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19. Sospensione dell'attività didattica in presenza fino al 9 Gennaio 2021. Raccomandazioni per la ripresa prevista per il giorno 11 Gennaio 2021.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

L'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

La delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario, connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, poi prorogato al 31 Gennaio 2021 con il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125.

Le disposizioni normative del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, dei Decreti - Legge e le Ordinanze della Regione Campania pongono come obiettivo di carattere principale quello di ridurre ogni occasione di possibile Contagio.

Il DPCM 3 novembre 2020, avente efficacia a far data dal 6 novembre 2020 e fino al 3 Dicembre 2020 ha previsto a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, un regime differenziato, attraverso l'individuazione di tre aree (note come area gialla, area arancione e area rossa), corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per ciascuno dei quali sono state stabilite misure progressivamente più restrittive.

L'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, valida fino al 3 Dicembre 2020, individuava la Regione Campania come "zona rossa", in quanto caratterizzata da un livello di rischio alto, con obbligo di applicazione di tutte le misure restrittive previste dal punto 3 del DPCM del 3. 11. 2020.

La suddetta ordinanza veniva prolungata, in virtù del Decreto - legge del Governo n. del 3 dicembre 2020, capo 2 dell'articolo 14, disposizioni finali, fino e non oltre il 6 dicembre 2020.

Successivamente in data 4 Dicembre 2020 il ministro Speranza sottoscriveva ordinanza con la quale stabiliva che, a decorrere dal 6 Dicembre la Regione Campania, passava dalla cosiddetta "area rossa" alla cosiddetta "area arancione".

Nelle Regioni ivi individuate, relativamente allo svolgimento della didattica, era prevista la didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; didattica in presenza per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie.

Sulla G.U. n. 301 del 3 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020 che prevede all' art. 1, denominato lett. s che prevede che *le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza.*

CONSIDERATO CHE

- Con ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020, il Presidente della Giunta Regionale della Campania ha disposto che, per ragioni sanitarie, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori, senza soluzione di continuità, dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020;
- Con l'ordinanza regionale n. 93 del 28 novembre 2020, al punto 1.3., risultano consentite, con decorrenza immediata, "[...] le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. È demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai sindaci, sulla base di situazione di peculiare criticità accertata con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza delle attività didattiche in presenza";
- Con proprie precedenti ordinanze si è provveduto alla sospensione dell'attività didattica in presenza dei servizi educativi della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e dell'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria sino a tutto il 7 dicembre 2020.
- Sul territorio comunale, dopo la ripresa dell'attività scolastica, si verificarono diversi casi di contagio tra gli alunni ed i docenti di scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, che hanno comportato la chiusura di singole classi e di un plesso scolastico.



Constatato che, in parte qua alla ripetuta ordinanza n. 93 del 28 novembre 2020 a firma del Presidente della Giunta Regionale della Campania, è stata individuata la data del 7 dicembre 2020 per la ripresa dell'attività didattica in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori e che il DPCM del 3 Dicembre 2020 ha previsto la ripresa dell'attività didattica in presenza per il 7 Gennaio.

Considerato che è opportuno osservare i dati relativi al numero dei contagi nella città di Sarno, onde constatarne la eventuale diminuzione, a seguito delle misure restrittive adottate con i provvedimenti suindicati.

Ritenuto necessario ed opportuno, al fine di tutelare la salute pubblica e l'incolumità fisica dei cittadini, adottare una misura adatta a prevenire il diffondersi del contagio mediante il rinvio dell'inizio dell'attività didattica in presenza delle scuole, in considerazione del fatto che il diritto allo studio viene preservato con la Didattica a distanza.

Considerato che le previsioni metereologiche per le prossime settimane sono preoccupanti, per cui si ritiene opportuno evitare qualsiasi forma di didattica in presenza.

Ritenuto che è opportuno, al fine della ripresa dell'attività della didattica in presenza, dopo le festività natalizie, concedere qualche giorno affinché si provveda alla pulizia e sanificazione dei locali di tutti gli edifici scolastici del territorio della città di Sarno, alla verifica di eventuali problematiche dell'edilizia scolastica nonché all'avvio delle procedure per l'accensione dei caloriferi ed avviare un monitoraggio di tutti gli istituti scolastici.

Sentiti i Dirigenti Scolastici.

Visto l'art. 32 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla salute.

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che *"in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.*

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui richiamate, riservato ogni altro provvedimento, la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole del territorio, pubbliche e private, di ogni ordine e grado (i.e. scuole dell'infanzia, scuola primaria e secondaria) fino al 9 Gennaio 2021, senza eccezione alcuna, sospendendo, per le



previste e preoccupanti condizioni metereologiche, anche lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili.

RACCOMANDA

Ai Dirigenti Scolastici ed Uffici comunali competenti di provvedere a quanto di loro competenza per ala pulizia e la sanificazione degli ambienti nonché alla verifica del funzionamento degli impianti di riscaldamento prima del rientro in presenza previsto per il giorno 11 Gennaio 2021 secondo le modalità stabilite dall'art. 1 lett. s) del DPCM del 3 Dicembre 2020, avviando un monitoraggio di tutti gli istituti scolastici.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento sull'Albo pretorio del Comune di Sarno.
- la pubblicazione sulla home page del sito del Comune di Sarno.
- la diffusione attraverso ogni forma di pubblicità.

DISPONE LA TRASMISSIONE

- A tutti i Dirigenti delle scuole pubbliche e private dell'Infanzia, scuola primaria e secondaria del Comune di Sarno;
- All'Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
- Al Centro Scolastico Provinciale di Salerno;
- Al Segretario Generale del Comune di Sarno, Dirigente ad interim Area Pubblica Istruzione, per quanto di sua competenza.
- Al Dirigente dell'Area tecnica del Comune di Sarno, per quanto di sua competenza.
- Al Prefetto di Salerno dott. Francesco Russo presso la Prefettura - UTG di Salerno per doverosa informazione.
- Al Comandante della Polizia Municipale di Sarno dott.ssa Anna Maria Ferraro per quanto di sua competenza.
- Al Commissariato di Polizia per quanto di competenza.
- Alla Stazione Carabinieri di Sarno per quanto di competenza.
- Al Comando di Polizia Municipale di Sarno.
- All'Asl di competenza territoriale.
- Alla Regione Campania.
- Alla Provincia di Salerno.
- Alla Protezione Civile della Regione Campania.

AVVISA CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notificazione secondo le modalità di cui alla Legge 06/12/1971 n° 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971 n°1199.

IL SINDACO

Dott. Giuseppe Canfora

